

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7348 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 13/04/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 1684-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA [REDACTED] in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*nonchè contro*

[REDACTED]

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 955/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Calabria, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

### Ritenuto in fatto

Equitalia Sud s.p.a. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Calabria – in controversia avente ad oggetto l'impugnazione da parte di [REDACTED] dell'iscrizione ipotecaria immobiliare ex art.77 d.p.r. n.602/73- dichiarava che la giurisdizione declinata dalla C.T.P. di Crotone spettava al giudice ordinario, confermando nel resto la sentenza appellata.

In particolare, la Commissione Regionale, decidendo sull'appello proposto dal contribuente, rilevava che, correttamente, il primo decidente aveva declinato la propria giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento che non avevano natura tributaria, omettendo però di indicare il giudice dotato di giurisdizione che andava individuato nel Giudice ordinario.

In ordine al gravame proposto dall'Agenzia, la Commissione Regionale - pur rilevando l'erroneità dell'argomentazione svolta dal primo Giudice in ordine all'applicabilità del citato art.50 con specifico riferimento alla necessità della preventiva intimazione al pagamento- riteneva che l'accoglimento del rilievo non era sufficiente alla riforma della sentenza di primo grado.

Il Giudice di appello, infatti, riteneva l'illegittimità dell'ipoteca, iscritta su beni oggetto di fondo patrimoniale di cui all'art.167 e ss c.c., *non essendoci alcun rapporto obbligatorio tra il credito erariale, vantato da Equitalia ed i bisogni della famiglia, e vertendosi in materia di imposte che nulla avevano a che fare con i bisogni della famiglia (trattandosi del mancato pagamento di ICI relativa ad un immobile, capannone commerciale, sede di attività imprenditoriali).*

[REDACTED] non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

### Considerato in diritto

1.Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., la violazione degli artt.167 c.c., 76 e 77 d.p.r. n.602/73 e 53 Cost. In particolare, la ricorrente- premesso che il provvedimento di iscrizione ipotecaria era stato emesso a motivo del mancato pagamento della somma portata dai sei cartelle relative a

contributi previdenziali IVS personali del ██████████ TARSU relativa al bene conferito nel fondo patrimoniale, imposta di registro, ed ICI e che all'atto della costituzione del fondo patrimoniale si era già verificato il presupposto impositivo della gran parte dei tributi e contributi iscritti a ruolo e non versati- rilevava come, in tale contesto e considerato che il contribuente all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale (avvenuta dopo trenta anni dalla celebrazione del matrimonio) aveva 68 anni, la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale.

2. Con il secondo motivo si deduce, sempre in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.c., 170 c.c. e 2967 c.c., laddove la C.T.R. calabrese aveva ritenuto, d'ufficio, che il debito iscritto a ruolo fosse estraneo ai bisogni della famiglia.

3. Le censure sono entrambe fondate alla luce del principio già affermato da questa Corte (Cass.n. 5385/2013) secondo cui "l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n. 602. Questa Corte, di recente, (Cass. 3738/15), in fattispecie simile, ha, infatti, ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass.n. 15886/2014; id.n. 15886/2009) di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui il debito fiscale ha un'inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite nel fondo. Deve, invece, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass.n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass.n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass.n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che in quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali

dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto).

La sentenza impugnata, che si è discostata da tali principi, va, pertanto cassata e la controversia rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda al riesame e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 3 marzo 2016.